




**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per le assunzioni e la mobilità

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0008497 P-4.17.1.7.4  
del 02/02/2018



**Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**  
**Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione**  
**DIVISIONE II - Gestione amministrativo-contabile dei Fondi di pertinenza della Direzione**  
**generale - Incentivi all'occupazione**  
**[dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it)**  
**[Dgammortizzatorisociali.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgammortizzatorisociali.div2@pec.lavoro.gov.it)**

**Al Consiglio regionale della Calabria**  
**Settore segreteria assemblea e affari generali**  
**Ufficio di raccordo con il Consiglio regionale delle Autonomie**  
**[consiglioregionale@pec.consrc.it](mailto:consiglioregionale@pec.consrc.it)**

**Alla Prefettura di Catanzaro**  
**Ufficio territoriale del Governo**  
**c.a. Prefetto dott.ssa Luisa Latella**  
**[protocollo.prefcz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it)**

**e, p.c.:** **Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**  
**Ufficio di gabinetto**  
**[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)**  
**Ufficio legislativo**  
**[ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it)**

**Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
**Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**  
**Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e**  
**l'analisi dei costi del lavoro pubblico**  
**[igop.segr.rgs@tesoro.it](mailto:igop.segr.rgs@tesoro.it)**  
**[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)**

**Al Ministero dell'interno**  
**Dipartimento per gli affari interni e territoriali**  
**Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo**  
**e per le autonomie locali**  
**Direzione centrale della finanza locale**  
**[gabdait.prot@pec.interno.it](mailto:gabdait.prot@pec.interno.it)**  
**[utgautonomie@pec.interno.it](mailto:utgautonomie@pec.interno.it)**  
**[finanzalocale@pec.interno.it](mailto:finanzalocale@pec.interno.it)**

**Al Capo del Dipartimento**  
**Sede**

cm

1

*Wbe*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per le assunzioni e la mobilità

**Al Comune di Amendolara**  
**c.a. Segretario comunale**  
**comuneamendolarasegr@pcert.postecert.it**

**Al Comune di Calanna**  
**c.a. Sindaco**  
**amministrazione@comune.calanna.rc.it**  
**amministrativo.calanna@asmepec.it**

**Al Comune di Campo Calabro**  
**c.a. Sindaco**  
**amministrativo.campocalabro@asmepec.it**

**Al Comune di Fiumara**  
**c.a. Sindaco**  
**comune.fiumara@asmepec.it**

**Oggetto:** Processo di contrattualizzazione LSU/LPU ex decreto interministeriale 8 ottobre 2014 - proroga contratti di lavoro 2018. Quesiti Comuni Calabria.

Si risponde alla nota, prot. n. 0000913 del 23 gennaio 2018, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede il parere di questo Ufficio in merito alla proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori che precedentemente erano utilizzati dalle pubbliche amministrazioni come lavoratori socialmente utili o lavoratori di pubblica utilità, assunti a tempo determinato in applicazione dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Si risponde, altresì, alle richieste di parere, di analogo contenuto, di cui alle note dell'11 gennaio 2018, prot. n. 0003218 della Prefettura di Catanzaro e prot. n. 1999 del 15 gennaio 2018 del Consiglio regionale della Calabria anch'esse pervenute a questo Dipartimento.

La tematica prospettata dalle amministrazioni attiene alla portata applicativa dell'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché del comma 224 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in considerazione del fatto che diversi enti locali hanno chiesto allo stesso Ministero se sia possibile prorogare i suddetti contratti oltre il limite di durata massima di 36 mesi del contratto a tempo determinato fissato dall'articolo 19 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, per effetto del rinvio alla disposizione operato dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione anche in capo alle pubbliche amministrazioni.

Per ragioni di competenza istituzionale, le richieste di chiarimento formulate dagli enti locali in indirizzo sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a questo Ufficio unitamente alla citata nota.

Nel rimarcare l'autonomia organizzativa e gestionale degli enti locali, il presente parere viene reso per meglio chiarire la portata delle disposizioni richiamate e le implicazioni che ne derivano.



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**

Servizio per le assunzioni e la mobilità

Preliminarmente si ritiene necessario superare ogni equivoco interpretativo, paventato dal Ministero, ingenerato dall'abrogazione del comma 5-ter del citato articolo 36 del d.lgs. 165/2001 da parte dell'articolo 9, comma 1, lett. e), del d.lgs. 75/2017.

Da tale abrogazione non discende affatto l'applicabilità, per le pubbliche amministrazioni, della normativa sulla conversione dei contratti rinnovati oltre i 36 mesi. Rimane, infatti, pienamente vigente, il comma 5 dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, secondo cui *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione."* Si conferma, perciò, quanto espresso nella nota di questo Dipartimento prot. n. 3863 del 20 gennaio 2017 circa il divieto di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, con la sola differenza che tale divieto scaturisce dal comma 5 citato e non può essere messo in dubbio dall'abrogazione del comma 5-ter dello stesso articolo 36 del d.lgs. 165/2001.

Con riferimento alla possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato oltre il termine dei 36 mesi, si evidenzia che l'articolo 20 del d.lgs. 75/2017, rubricato *"Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"*, prevede come requisiti per l'accesso alle procedure di reclutamento speciale, volte alla finalità indicata nella rubrica dell'articolo, l'aver svolto 3 anni di contratto a tempo determinato o l'essere stati titolari di rapporto di lavoro di tipo flessibile, secondo i dettagli previsti e chiariti dalla circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il comma 8 dello stesso articolo 20 prevede che *"Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*

Poiché le leggi devono essere interpretate secondo il significato proprio delle parole e dell'intenzione del legislatore, la possibilità di proroga non può che considerarsi concessa dal legislatore in deroga alla disciplina prevista dal d.lgs. 81/2015, riferendosi le proroghe previste dallo stesso comma 8 a rapporti di lavoro che inequivocabilmente hanno superato i 36 mesi.

Ove non bastasse, la citata circolare n. 3 del 2017, al § 3.2.6. PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO, precisa che *"Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono dunque prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, comma 8)."*

*Poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina del d.lgs. 81/2015, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure dell'articolo 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato.*

*Naturalmente, ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure."*

Con riferimento ai dubbi sollevati in merito alla fattispecie dei destinatari dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si ricorda che la disposizione ha stanziato 50



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**

Servizio per le assunzioni e la mobilità

milioni di euro, ai fini della preliminare stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo determinato dei medesimi destinatari e del successivo avvio del percorso di inserimento lavorativo dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 dello stesso articolo 1 della medesima legge. L'applicazione della norma si è realizzata a partire dall'anno 2015 e l'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato, rinviando alla regione Calabria il finanziamento di ulteriori risorse.

L'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 rinnova, per l'anno 2017, la misura dell'articolo 13, comma 1-*bis*, già citato, autorizzando l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro, per l'anno 2017, sempre a titolo di compartecipazione dello Stato e fermo restando l'ulteriore finanziamento da parte della regione.

Il legislatore, quindi, ha destinato per tre anni risorse dello Stato per finanziare, sia pure in parte, i contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori interessati in un'ottica di tutela e di loro graduale inserimento in percorsi di superamento del precariato.

Per l'anno 2018, come evidenziato nella richiesta di parere del Ministero, l'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che, per le finalità dell'articolo 20, comma 14, del d.lgs. 75/2017, le disposizioni dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018.

L'applicazione per l'anno 2018 in particolare dell'articolo 1, comma 163, della legge 232/2016 non può che intendersi come conferma dello stanziamento dei 50 milioni da parte dello Stato, quale compartecipazione agli oneri derivanti dai contratti a tempo determinato dei lavoratori, per perseguire l'obiettivo, non ancora raggiunto nei tre anni precedenti, dell'avvio di percorsi di assunzione a tempo indeterminato.

L'intenzione del legislatore appare chiara: nell'ottica di realizzare il superamento del precariato e garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro, la legge ripropone per l'anno 2018 la prosecuzione dei rapporti. Non può intendersi che la misura sia applicabile solo nel caso in cui i contratti non abbiano superato i 36 mesi. Si presume che il legislatore sia consapevole che la misura stessa è rinnovata, con il citato comma 224, per il quarto anno e che la durata ordinaria massima del contratto a tempo determinato sia, nella circostanza, derogabile in quanto i rapporti sono stati costituiti fin dal 2015 non per esigenze temporanee o eccezionali, come previsto dall'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 per i contratti di lavoro a tempo determinato ordinari, ma per realizzare l'avvio di procedure di assunzione a tempo indeterminato.

Lo stesso articolo 20, comma 14, del d.lgs. 75/2017, oltre a disciplinare gli aspetti finanziari connessi con le predette assunzioni a tempo indeterminato, dispone che le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato. La circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione chiarisce che: *"la norma interviene: (...) prevedendo la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quelle utilizzabili a seguito di quanto definito con il decreto del Presidente del*

*W*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**

Servizio per le assunzioni e la mobilità

*Consiglio dei ministri, coerentemente al piano di stabilizzazione definito da ciascuna amministrazione."*

Con riferimento all'effettivo avvio da parte degli enti locali di percorsi concreti per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione delle risorse disponibili, si ricorda che questi lavoratori provengono dal noto bacino degli LSU ed LPU. Conseguentemente ad essi rimane applicabile l'articolo 4, comma 8, del d.l. 101/2013, anche in relazione ai rinvii operati a tale norma dalla disciplina sopra richiamata. L'articolo 4, comma 8, prevede che: *"Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (31), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente."*

In sostanza i lavoratori in argomento, ove la regione definisca l'elenco previsto dal predetto comma 8, dovrebbero essere già inseriti in un percorso di stabilizzazione che giustificerebbe la possibilità di proroga finalizzata del contratto. Sotto quest'aspetto, tuttavia, le conferme e le rassicurazioni possono essere date dalla competente regione Calabria.

In riferimento alle presunte responsabilità derivanti dalla proroga dei contratti si rinvia alla ricostruzione di cui sopra.

Si aggiunge che, come previsto dal decreto interministeriale 8 ottobre 2014, all'articolo 2, comma 5, nell'ipotesi in cui l'ente pubblico non proceda all'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori interessati, alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, rientrano nel bacino dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di quelle di pubblica utilità, situazione che determina una riduzione della tutela riconosciuta dal comma 223 della legge 205/2017.

Quanto sopra per le autonome determinazioni delle amministrazioni coinvolte.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà  
*Maria Barilà*